

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Il disegno di legge del Governo AC 4220 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, approvato in prima lettura dalla Camera, riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, inserendo un apposito titolo nel codice penale (l’VIII-bis) con disposizioni provenienti dallo stesso codice e da quello dei beni culturali.

Il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale risale a due legislature fa, ma il progetto non superò la fase dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari in sede referente.

La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea l’esigenza di tale intervento normativo nell’ottica di adeguamento del sistema sanzionatorio rispetto al valore che la Costituzione assegna al nostro patrimonio culturale, in quanto gli articoli 9 e 42 evidenziano come la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione siano degni di un livello di tutela superiore rispetto alla mera difesa del diritto all’integrità del patrimonio individuale dei consociati. Inoltre, il disegno di legge, si innesta a pieno titolo nel quadro internazionale, dove si registra un’accresciuta sensibilità per la protezione dei beni culturali, testimoniata dalle linee guida per la lotta al traffico dei beni culturali predisposte in seno alla Commissione per il crimine delle Nazioni Unite e adottate dall’Assemblea generale dell’ONU sulla base di una risoluzione elaborata con il contributo determinante dell’Italia sul piano tecnico e politico, con l’obiettivo primario di armonizzare le legislazioni nazionali, implementare la cooperazione internazionale, promuovere l’applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata – cito la Convenzione di Palermo – nello specifico ambito del contrasto al traffico dei beni culturali. Nel corso dell’esame in Commissione giustizia, la delega presente nel testo originario è stata trasformata in disposizioni di diretta applicazione che modificano il codice penale con l’obiettivo di innalzare le pene edittali vigenti e introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali. In sintesi, il disegno di legge favorisce la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; assicura l’omogeneità terminologica di tutte le disposizioni incriminatrici, riconducendole al concetto di reati contro il patrimonio culturale; introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" (AC 4220) – relatore Giuseppe Berretta (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

LE MODIFICHE AL CODICE PENALE

Modificato il codice penale, con l'aggiunta del titolo VIII-*bis* rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" al quale possono ricondursi le seguenti nuove fattispecie penali:

- **Furto di beni culturali (art.518-*bis*)**, punito con la reclusione da 2 a 8 anni che sale dai 4 a 12 anni in presenza delle circostanze aggravanti.
- **Appropriazione indebita di beni culturali (art.518-*ter*)**, punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia il possesso.
- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater*)**, punita con la reclusione da 3 a 12 anni e si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*quinquies*)**, punito con la reclusione da 5 a 14 anni.
- **Illecita detenzione di beni culturali (art. 518-*sexies*)**, punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro chiunque detiene un bene culturale conoscendone la provenienza illecita. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della ricettazione.
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*septies*)**, punite con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro.
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*octies*)**, punite con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale il delitto di cui all'art. 174 del Codice dei beni culturali.
- **Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*novies*)**, puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici.
- **Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici (art. il 518 *decies*)**, fissata fino a due anni di reclusione la pena per chi, colposamente, danneggia, deturpa, imbratta beni culturali o paesaggistici.
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-*undecies*)**, puniti con la reclusione da 10 a 18 anni. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali, istituti e luoghi della cultura.
- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*duodecies*)**, punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino 10.000 euro. La riforma inasprisce la sanzione e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione.
- **Casi di non punibilità (518-*terdecies*)**, esclusa la punibilità di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità;
- **Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-*quaterdecies*)**, punita con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali.

- **Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici (518-quinquiesdecies)**, prevista un'aggravante (la pena è aumentata da un terzo alla metà) da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale.
- **Ravvedimento operoso (518-sexiesdecies)**, sconto di pena (dalla metà a due terzi) per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
- **Confisca (518-septiesdecies)**, prevista la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.
- **Fatto commesso all'estero (518-duodevicies)**, le disposizioni penali a tutela dei beni culturali si applicano anche ai **fatti commessi all'estero** in danno del patrimonio culturale nazionale.
- **Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli (707-bis)**, inserita anche una nuova contravvenzione: si punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

COMPETENZA PER LE INDAGINI

Le indagini per il nuovo delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, (art. 518-*quaterdecies* c.p.), rientrano nella competenza della procura distrettuale.

OPERAZIONI SOTTO COPERTURA ANCHE PER LE INDAGINI SU TRAFFICO DI BENI CULTURALI

Prevista l'applicabilità della disciplina delle attività sotto-copertura (art. 9 della legge n. 146 del 2006) anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali (art. 518-*quaterdecies*).

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Si integra, pertanto, il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'art. 25-*terdecies* e l'art. 25-*quaterdecies*.

AUDIZIONI

Nel corso dell'indagine conoscitiva, alla quale sono state dedicate due sedute in Commissione Giustizia (2 e 4 maggio 2017), sono stati auditi: Paola Severino, Rettore dell'Università LUISS di Roma Guido Carli; Stefano Manacorda, Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli; Fabrizio Parrulli, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri. La Commissione ha approvato alcuni emendamenti al testo e ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea il 15 giugno 2017.